

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI (ART. 4 C. 16 BIS, L. 125/2013)

ATTESTAZIONE. L'art.4 c. 16-bis della L.125/2013 ha modificato il c. 5-ter dell'art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001 (controlli sulle assenze). Il testo del comma prima della modifica era il seguente: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

Questo è il testo del comma dopo la modifica della L. 125/2013: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata e il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Per cicli lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre anche un solo certificato del medico curante - anche cartaceo - attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto. Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto.

PERSONALE DOCENTE. A differenza dei permessi specificatamente previsti per il personale ATA, per i docenti si è in attesa di apposita disciplina contrattuale nel prossimo CCNL. Nell'attesa, si applica la disciplina generale prevista dall'art. 55 septies c. 5 ter del D. Lgs. 165 del 2001 (TU sul Pubblico Impiego): "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". Per i docenti quindi l'assenza dal servizio finalizzata all'effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all'istituto della malattia, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo. In caso di visita specialistica, per il personale docente continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni e il personale deciderà a seconda dei casi a quale tipologia di assenza ricorrere:

- a) assenza per malattia con decurtazione da giustificare con certificato cartaceo di struttura pubblica o privata attestante l'avvenuta prestazione e l'orario;
- b) permesso breve da recuperare;
- c) permesso per motivi personale da giustificare con autosertificazione o attestazione dell'avvenuta prestazione.

Questione: assenza per malattia, permesso breve o permesso per motivi personali?

Circolare FP 2/2014 annullata dal TAR: rispetto alla legge, che parla di "assenza per malattia" per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, la Circolare della FP impone l'utilizzo dei permessi retribuiti "per documentati motivi personali" o altre tipologie di permessi. Inoltre secondo la circolare solo in caso di concomitanza tra necessità di effettuare una visita specialistica e stato di incapacità lavorativa, il dipendente può ricorrere all'assenza per malattia (art. 4, comma 16 bis, L. 125/2013; comma 5-ter dell'art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001 (controlli sulle assenze, dopo la modifica della L. 125/2013). Criticità della circolare:

1. non tiene conto del fatto che, in caso di esaurimento dei giorni previsti per i permessi, si determinerebbe l'impossibilità di effettuare visite specialistiche e di conseguenza una grave lesione del diritto alla salute;

2. contiene un'inaccettabile penalizzazione per il personale a tempo determinato per il quale il CCNL non prevede alcuna retribuzione e interruzione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti;
3. non riconoscendo le assenze per visite specialistiche come assenze per malattia, non riconosce il diritto alla prevenzione effettuata in assenza di sintomatologia come diritto alla salute.

Con la sent. 5714 del 17 aprile 2015, il TAR Lazio ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 sostenendo che l'Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto. Qual è la situazione oggi? Pertanto, in caso di visita specialistica, in attesa che la trattativa all'ARAN si concluda con eventuali nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni e il personale deciderà a seconda dei casi a quale tipologia di assenza ricorrere:

- a. assenza per malattia con decurtazione da giustificare con certificato di struttura pubblica o privata attestante l'avvenuta prestazione e l'orario;
- b. permesso breve da recuperare;
- c. permesso per motivi personali da giustificare con autocertificazione o attestazione dell'avvenuta prestazione.

Altra questione. NOTA MIUR 5181 del 22 aprile 2014. Il Capo Dipartimento ha pubblicato una precisazione (Avviso del 29 maggio 2014) nella quale si informa che "le disposizioni di dettaglio contenute nella nota 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel MIUR – Comparto Ministeri – e non riguardano il Personale Scolastico". La nota a firma del Capo Dipartimento Programmazione risorse umane, finanziarie e strumentali è stata erroneamente riferita al personale della scuola e ha generato grande confusione perché fa riferimento a istituti contrattuali non presenti nel CCNL del comparto scuola (parla di fruizione, a scelta del dipendente, di permessi per motivi personali o "riposi compensativi", di "flessibilità in entrata", ecc.).

PERSONALE ATA. Per il personale ATA applicano le disposizioni degli artt. 30-33 del CCNL 19 aprile 2018. L'art. 33 introduce i permessi orari per visite specialistiche e terapie. L'art. 33 del CCNL prevede la possibilità di fruire fino a un massimo di 18 ore annue per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, compresi anche i tempi di percorrenza da e per la sede del lavoro. Si tratta di ore di permesso assimilate alle assenze per malattia e calcolate, ai fini del periodo di comporta, come una giornata ogni 6 ore di permesso. Le ore di permesso non sono cumulabili nella stessa giornata lavorativa con altre tipologie di permessi orari e non assoggettate alla decurtazione della retribuzione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia. In caso di part-time si procede a riproporzionare le ore di permesso spettanti. I permessi orari possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In questo caso le ore utilizzate vengono computate in riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella giornata. In caso di fruizione per l'intera giornata viene inoltre operata la decurtazione della retribuzione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia. L'assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, contenente anche il riferimento all'orario, rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha erogato la prestazione.

Nel caso di visite specialistiche concomitanti a situazione di incapacità lavorativa temporanea (malattia), l'assenza dal servizio è imputata a malattia e sottoposta alla disciplina legale e contrattuale prevista per la malattia (decurtazione, controllo fiscale, certificato telematico del medico curante, attestazione della presenza nella struttura che ha erogato la prestazione per giustificare l'assenza dal domicilio)

Nel caso di cicli di terapie e trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, un unico certificato del medico curante, anche cartaceo e corredato del calendario delle prestazioni, presentato prima dell'inizio delle terapie è sufficiente a giustificare le assenze

ma deve essere accompagnato dalle singole attestazioni di presenza da cui risulti l'effettuazione delle prestazioni previste e la corrispondenza al ciclo prescritto dal medico curante.

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all'art. 33 prevede per il personale ATA il riconoscimento di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria. Si tratta di un istituto contrattuale nuovo, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato numerose richieste di chiarimenti circa la fruibilità e il tetto orario massimale.

Fruizione oraria o giornaliera. Se fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia, ma sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa. Se sono fruiti su base giornaliera, l'intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio. In proposito l'ARAN precisa che se il permesso incide su una giornata pari a 9 ore (a causa ad esempio del rientro pomeridiano previsto nel caso di orario di servizio basato su 5 giorni lavorativi), la giornata va considerata pari a 6 ore di permesso, tuttavia, le ulteriori ore di servizio (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno comunque considerate e defalcate dal monte orario.

Come giustificare il permesso. Riguardo le modalità di giustificazione dell'assenza, il contratto prevede un'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico.

Cosa succede al raggiungimento delle 18 ore? L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dall'art.33: eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia. In tali casi l'attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. Ad es. il tipico caso di permesso per "analisi cliniche" (come le analisi del sangue), ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà annoverato a malattia, constatata l'assenza della "incapacità lavorativa" quale elemento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l'assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.).